

Al via i finanziamenti agevolati alle PMI vittime di mancati pagamenti

28 Aprile 2017

Commercialista Telematico

di Anna Maria Pia chionna

L'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”, per sostenere, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debentrici.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- essere piccole o medie imprese,
- trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debentrici. Ossia tali somme devono rappresentare almeno il 20% dell'ammontare del totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dello stato patrimoniale;
- essere parte offesa in un procedimento penale, in corso all'1 gennaio 2016, a carico di una o più imprese debentrici imputate di almeno uno dei seguenti delitti:
 - 1) estorsione, ai sensi dell'articolo 629 del codice penale;
 - 2) truffa, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale;
 - 3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'articolo 641 del codice penale;
 - 4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2621 del codice civile;
- essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
- risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).

Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri, relativamente all'ultimo bilancio approvato:

- a. patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (voce A) Passivo stato patrimoniale) e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5%;
- b. capacità di rimborso: il flusso di cassa non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati alla PMI beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.

Per flusso di cassa si intende la somma dell'utile dell'esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti

(articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e **degli eventuali compensi agli amministratori**.

Agevolazioni

L'agevolazione consiste in un finanziamento di importo non superiore ad euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall'impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debentrici alla data di presentazione della domanda, avente le seguenti caratteristiche:

<i>Tipologia rata</i>	Costante posticipata
<i>Periodicità rata</i>	Semestrale
<i>Scadenza rata</i>	31 maggio e 30 novembre di ogni anno
<i>Tasso di interesse</i>	0%
<i>Periodo di preammortamento</i>	Massimo 2 anni
<i>Durata ammortamento</i>	Tra 3 e 10 anni

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma <https://agevolazionidgiai.invitalia.it> - sezione "Accoglienza Istanze DGIAP".

Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

Redatto il 20 aprile 2017

TAG: debiti imprese, finanziamenti agevolati, New Economy, pagamenti, società, civile, Diritto commerciale, Diritto societario

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.